

Codice appalti: Le nuove soglie comunitarie dall'1 gennaio 2018

20/12/2017

Sulla Gazzetta ufficiale europea n. L337/21 del 19 dicembre 2017 sono stati pubblicati i **regolamenti che fissano le nuove soglie comunitarie superate le quali trova applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici**. Si tratta del:

- **Regolamento delegato (UE) 2017/2366** del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;
- **Regolamento delegato (UE) 2017/2365** del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;
- **Regolamento delegato (UE) 2017/2364** del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti.

Con le modifiche introdotte, **dall'1 gennaio 2018**, le soglie di cui all'articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 saranno le seguenti:

- a) **euro 5.548.000** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) **euro 144.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
- c) **euro 221.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
- d) **euro 750.000** (resta inalterato l'odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Mentre, nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria, sempre dall'1 gennaio 2018, diventeranno le seguenti:

- a) **euro 5.548.000** per gli appalti di lavori;
- b) **euro 443.000** per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) **euro 1.000.000** (resta inalterato l'odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

[Regolamento delegato \(UE\) 2017/2366](#)

[Regolamento delegato \(UE\) 2017/2365](#)

[Regolamento delegato \(UE\) 2017/2364](#)